



STUDIO LEGALE DAMONTE

Genova, 25 luglio 2017

Spett.le

Ordine degli Architetti di Imperia

Via e-mail: segreteria@architettiimperia.it

Oggetto: “sanatoria paesaggistica” – Sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2017, n. 922

Spett.le Ordine,

sperando di fare cosa gradita, allego alla presente una interessantissima sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 28 febbraio 2017, n. 922) che si è pronunciata sull'applicabilità *ratione temporis* del divieto di sanatoria paesaggistica *ex post* (eccezion fatta per le ipotesi marginali tassativamente indicate) previsto dall'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 come modificato dal “correttivo” di cui al D.lgs. n. 157/2006.

Come noto, prima delle modifiche intervenute con il D.lgs. n. 157/2006, l'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 prevedeva, in caso di abusi realizzati in area colpita da vincolo paesaggistico, che l'Amministrazione potesse, secondo una discrezionale valutazione di opportunità, condannare il trasgressore al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, in luogo della rimessione in pristino.

Il predetto “correttivo” ha inasprito il trattamento sanzionatorio precludendo l'applicabilità della sanzione pecuniaria sostitutiva ed

ammettendo la regolarizzazione posteriore solo in caso di interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

Per quanto qui di interesse, il contendere verteva sulla applicabilità o meno del trattamento sanzionatorio più afflittivo (attuale art. 167) anche nei confronti di interventi abusivi (comportanti creazione od incremento di superfici utili o volumi) realizzati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 42/2004 (che come detto ha modificato l'art. 167 escludendo la possibilità di regolarizzazione mediante applicazione di sanzione pecuniaria alternativa).

Orbene, il Supremo Collegio (v., nello specifico, punto 5.2.2 alle pagg. 15 e 16) ha sancito che il divieto di regolarizzazione *ex art. 167* (testo vigente) del D.lgs. n. 42/2004 può trovare applicazione solo con riferimento agli interventi effettuati dopo l'entrata in vigore del "correttivo" del 2006. Per l'effetto ha annullato il provvedimento di ripulsa della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ed il consequenziale provvedimento repressivo disponendo che l'Amministrazione debba, nel riesercizio conformativo delle proprie funzioni, compiere "ora per allora" le verifiche prescritte allo scopo di valutare l'esistenza delle condizioni per potere commutare la restituzione in pristino con la irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Ciò in ragione della irretroattività della disciplina più severa, in quanto tale applicabile solo per le opere realizzate dopo la sua entrata in vigore.

E pertanto, richiamando il principio cardine della pronuncia,
“...Il divieto di regolarizzazione suddetto [quello imposto
dall’attuale art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 n.d.r.] deve trovare
applicazione esclusivamente con riferimento agli interventi effettuati
-- e comunque alle infrazioni accertate -- dopo l’entrata in vigore
della disciplina stessa (marzo 2006)”.

Resto a disposizione per ogni chiarimento dovesse occorrere.

Cordiali saluti,

Avv. Roberto Damonte

